

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1289

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DUCA, VANNONI, DI STASI, GERARDINI, ANGELINI, SCERMINO, TURCI, MARIANI, CESETTI, UCCHIELLI, FERRANTE, GIACCO, SBARBATI, MASTROLUCA, BRUNALE, INCORVAIA, SCOZZARI, SAIA, NARDONE, ALBERTINI, TATTARINI, PAOLONI, OLIVERIO, COCCI, GALDELLI, DI CAPUA, BOVA, POLENTA, DI FONZO, BONITO, MONTECCHI, PROCACCI, CRUCIANELLI, LUMIA, BIRICOTTI, SITRA

Misure urgenti per il settore della pesca e dell'acquacoltura

Presentata il 22 settembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge finanziaria per il 1994 ha previsto, per il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali cui fanno capo le attività di pesca e acquacoltura, lire 214 miliardi per il triennio 1994-1996 che necessitano di una legge di spesa. L'economia ittica versa in uno stato di grave disagio ingenerato, in particolare, da scarsi finanziamenti, mancanza di credito agevolato, pesanti ripercussioni ingenerate dall'inquinamento dei mari, crescenti ed incontrollate importazioni di prodotti dai Paesi terzi, con notevoli conseguenze sulla bilancia dei pagamenti. Si rende quindi necessario mettere il settore nelle condizioni di risollevarlo la propria sorte, di invertire la tendenza alla

perdita di occupazione e di consentire uno sviluppo dell'attività di pesca e di acquacoltura. È quanto si ripromette di raggiungere la presente proposta di legge, che prevede interventi laddove è maggiore la necessità di dotare il settore degli idonei strumenti di sviluppo. In particolare, il IV piano triennale della pesca e dell'acquacoltura prevede le misure necessarie ad un armonico rilancio del settore per il triennio 1994-1996, intervenendo sulla razionalizzazione della flotta, sulle strutture a terra, nonché nei campi della commercializzazione, della conservazione e della trasformazione dei prodotti ittici. L'idea ispiratrice del piano è infatti quella di porre l'economia ittica in linea con i radicali

processi di ristrutturazione dell'apparato produttivo, assumendo come propri alcuni principi:

1) garantire lo sviluppo, nella tutela e nella valorizzazione, dell'ambiente marino;

2) mantenere, quali obiettivi primari, l'occupazione e la qualificazione del prodotto;

3) sviluppare la ricerca applicata e di base;

4) trasferire al settore, a tutti i livelli, la cultura dell'« agire in tempo reale »;

5) decentrare le funzioni amministrative per liberare l'Amministrazione centrale da procedure che ne appesantiscono l'azione programmatica;

6) assicurare la partecipazione delle categorie al processo di modernizzazione del settore, anche con l'assunzione diretta di compiti di gestione.

Detto piano è stato approvato dal CIPE con una dotazione finanziaria prevista in lire 305.000 milioni per il triennio, mentre la tabella C della legge finanziaria 1994 ne ha resi immediatamente disponibili soltanto 215.000 (45.000 per il 1994, ed 85.000 rispettivamente per gli anni 1995 e 1996). La presente proposta di legge intende impegnare la disponibilità finanziaria prevista per la realizzazione del IV piano triennale, senza la quale il provvedimento è destinato a rimanere sulla carta, nonché rifinanziare la legge sul credito peschereccio n. 302 del 1989, il fermo biologico istituito con legge n. 278 del 1988, il fondo di solidarietà per la pesca di cui alla legge n. 72 del 1992.

Il credito di esercizio per la pesca, introdotto con la legge n. 302 del 1989, ha dato all'economia ittica uno strumento di credito agevolato del quale usufruivano già da lungo tempo tutti gli altri settori produttivi. Tuttavia, esso non ha mai avuto la possibilità di essere realmente utilizzato dai pescatori poiché la legge n. 302 del 1989 ha sempre avuto una dotazione finanziaria meramente simbolica. Tant'è vero che anche la finanziaria 1994 prevede per

questo capitolo di spesa soltanto 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, mentre il fabbisogno è quantificato in almeno 30 miliardi annui. Non a caso, allo stato attuale giacciono presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, oltre duecento richieste di credito già istruite ma non finanziate per mancanza di fondi. Molte altre istanze avrebbero potuto essere presentate e non lo sono state perché gli operatori, in mancanza di risposte, hanno perso interesse per questo importante strumento finanziario e sono stati costretti a rivolgersi al sistema bancario, con oneri elevatissimi e non recuperabili. La presente proposta di legge si ripropone di ovviare, almeno parzialmente, a questi inconvenienti che mortificano gli investimenti nel settore e ne impediscono lo sviluppo. Il fermo biologico dell'attività di pesca costituisce uno strumento di grande valenza eco-ambientale, che impone l'arresto di alcuni sistemi di pesca nei periodi di riproduzione della fauna ittica. Per compensare parzialmente i pescatori delle perdite economiche dovute al periodo di inattività, è prevista, in armonia con i dettami comunitari, l'erogazione di un premio sia per gli armatori che per i marittimi imbarcati. La ricerca scientifica ha dimostrato come il fermo biologico abbia consentito, sin dall'inizio della sua applicazione (1988), un notevole incremento della fauna ittica. Per questa ragione la presente proposta di legge prevede stanziamenti per la prosecuzione del fermo di pesca negli anni 1995 e 1996. I sempre più frequenti incidenti marittimi, nonché le esplosioni algali e mucillaginose hanno fatto sì che il Parlamento approvasse, nel 1992, la legge n. 72 istitutiva di un fondo di solidarietà nazionale per eventi accidentali e calamità naturali, per risarcire parzialmente le imprese di pesca ed acquacoltura qualora esse si trovino a subire danni rilevanti. Per rendersi conto dei guasti ambientali che nuocciono al settore della pesca è sufficiente ricordare i disastri causati dall'*Alessandro Primo* al largo di Molfetta, dalla *Haven* sulla costa ligure, dall'*Agip Abruzzo* in Toscana. Ciò

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

nonostante, dalla sua istituzione, il Fondo non è stato rifinanziato mentre l'evolversi degli eventi è tale da richiedere uno specifico stanziamento per venire in soccorso all'economia ittica e prevedere parziali risarcimenti delle perdite subite in circostanze eccezionali. La presente proposta di legge prevede all'uopo uno specifico stan-

ziamento. Infine, la proposta prevede finanziamenti per l'installazione di ponti-radio o ripetitori tali da consentire una copertura del sistema radio VHF in tutto l'Adriatico, al fine di un efficace ed immediato intervento dei mezzi di soccorso per qualsiasi natante che venga a trovarsi in difficoltà.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È disposto il finanziamento dei seguenti interventi nella misura appresso indicata:

a) per il finanziamento del IV Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura, adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 21 dicembre 1993, pubblicato sul Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1994, nella misura di lire 60.000 milioni per il 1994, lire 15.000 milioni per il 1995 e lire 15.000 milioni per il 1996;

b) per il rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, che disciplina il credito peschereccio di esercizio, nella misura di lire 5.000 milioni per il 1994, lire 5.000 milioni per il 1995 e lire 5.000 milioni per il 1996;

c) per la proroga ed il rifinanziamento del fermo biologico dell'attività di pesca, istituito con legge 19 luglio 1988, n. 278, nella misura di lire 35.000 milioni per il 1995 e lire 35.000 milioni per il 1996;

d) per la proroga e il rifinanziamento della legge 5 febbraio 1992, n. 72, che istituisce un fondo di solidarietà nazionale della pesca, nella misura di lire 2.000 milioni per il 1994, lire 2.000 milioni per il 1995 e lire 2.000 milioni per il 1996;

e) per l'attuazione delle misure concernenti la ricapitalizzazione delle imprese cooperative della pesca, nonché per il finanziamento degli accordi di programma tra pubblica amministrazione ed organizzazioni di categoria, di cui al citato IV Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura, nella misura di lire 1.000 milioni per il 1994, lire 13.000 milioni per il 1995 e lire 15.000 milioni per il 1996;

f) per consentire l'ampliamento del sistema radio in onde decametriche degli uffici marittimi dell'Adriatico con ripetitori e ponti radio, alla cui realizzazione provvede il comando generale delle capitanerie di porto. Il relativo onere è quantificato in lire 2.000 milioni per il 1994.

ART. 2.

1. Al complessivo onere derivante dall'attuazione di quanto previsto all'articolo 1, pari a complessive lire 70 miliardi per il 1994, lire 70 miliardi per il 1995 e lire 72 miliardi per il 1996, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono determinati le modalità ed i criteri di ripartizione dei contributi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

